AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Via Renato Paolini, 47 – 65124 Pescara (PE)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

ANNO: 2024 N. 727

Data 24/04/2024

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, IDENTIFICATA DAL CIG 97417011FB, ESPLETATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DA ESEGUIRE PER LA REALIZZAZIONE DELLA CASA DI COMUNITÀ DI SCAFA (PE) CON FONDI PNRR - MISURA M6 C1 AA - CUP G41B21011160006
- PRESA D'ATTO DELL'ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DA PARTE DELL'AGENZIA REGIONALE DI INFORMATICA E COMMITTENZA (ARIC) DELL'AGGIUDICAZIONE DISPOSTA CON DETERMINA N.301 DEL 18.09.2023;

- PRESA D'ATTO DELLA PERDITA DI EFFICACIA DEL RELATIVO CONTRATTO STIPULATO TRA L'ASL DI PESCARA E L'APPALTATORE

IL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: procedura negoziata, identificata dal CIG 97417011FB, espletata per l'affidamento dei lavori da eseguire per la realizzazione della Casa di Comunità di Scafa (PE) con fondi PNRR - misura M6 C1 AA - CUP G41B21011160006

- **presa d'atto dell'annullamento in autotutela da parte dell'Agenzia Regionale di Informatica e Committenza (ARIC) dell'aggiudicazione disposta con determina n.301 del 18.09.2023;**

- **presa d'atto della perdita di efficacia del relativo contratto stipulato tra l'Asl di Pescara e l'appaltatore**

"Preso atto della relazione del Dirigente proponente che qui si riporta integralmente"

Premesso che:

- con determina n.301 del 18.09.2023 l'AREACOM (ex ARIC) aggiudicava la procedura negoziata, identificata dal CIG 97417011FB, espletata ai sensi dell'art.95 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei lavori da eseguire per la realizzazione della Casa di Comunità di Scafa (PE) alla S.I.R.I. s.r.l. per un importo complessivo di € 780.373,35 oltre iva;

- con delibera n.1461 del 28.09.2023 il Direttore Generale dell'Asl di Pescara recepiva la citata determina n.301 del 18.09.2023 con la quale l'AREACOM (ex ARIC) aveva aggiudicato la procedura negoziata, identificata dal CIG 97417011FB, espletata ai sensi dell'art.95 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei lavori da eseguire per la realizzazione della Casa di Comunità di Scafa (PE) alla S.I.R.I. s.r.l. per un importo complessivo di € 780.373,35 oltre iva;

- in data 29.09.2023 veniva stipulato il contratto inerente ai lavori in oggetto tra l'Asl di Pescara e l'appaltatore;

- con determina n.53 del 13.03.2024, l'Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza (già ARIC) disponeva l'annullamento, in autotutela, dell'aggiudicazione della procedura negoziata, identificata dal CIG 97417011FB, espletata ai sensi dell'art.95 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei lavori da eseguire per la realizzazione della Casa di Comunità di Scafa (PE).

Considerato che:

- la stazione appaltante in ogni momento può procedere all'annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies l. n. 241 del 1990, del provvedimento di aggiudicazione definitiva per un vizio originario dell'atto, ed è legittimo l'intervento in autotutela della stazione appaltante, anche se il fatto che lo abbia giustificato sia imputabile alla stessa, non essendo a questa inibito l'utilizzo di tali poteri, che le sono riconosciuti dall'ordinamento non solo ai sensi dell'art. 21 nonies l. n. 241 del 1990 bensì, più in generale, alla luce dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento";

- mancando in materia disposizioni normative circa gli effetti sul contratto nel caso in cui l'aggiudicazione venga annullata dall'Amministrazione procedente in autotutela, ex art. 21-nonies della legge n. 241/1990, è illuminante l'orientamento giurisprudenziale dominante, autorevolmente accreditato dalla sentenza dell'Adunanza plenaria n. 14 del 20 giugno 2016, secondo cui il provvedimento di autoannullamento dell'aggiudicazione definitiva adottato dall'Amministrazione comporterebbe, a differenza dell'annullamento giurisdizionale, la caducazione dell'eventuale contratto già stipulato con l'aggiudicatario;

- la ragione dell'automatica e immediata perdita di efficacia del contratto risiederebbe nella stretta consequenzialità funzionale intercorrente tra il contratto medesimo e l'aggiudicazione, che del

contratto costituisce l'indefettibile presupposto, tale che "simul stabunt, simul cadent";

- lo scopo principale che la p.a. persegue quando adotta un provvedimento di annullamento d'ufficio successivamente alla stipula del contratto è proprio liberarsi del vincolo contrattuale che considera non più rispondente all'interesse pubblico;

- con l'adozione del provvedimento di autotutela la p.a. ha già svolto quella valutazione di merito in ordine all'opportunità o meno della conservazione del contratto che nelle ipotesi di annullamento giudiziale spetta al giudice ex art. 121 c.p.a in caso di vizi gravi ed ex art. 122 c.p.a. in caso di vizi non gravi.

"Acquisito il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Dirigente proponente, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i. che ne attesta la regolarità e la completezza"

Dato atto dell'attestazione resa dai competenti Responsabili in ordine alla regolarità amministrativo-contabile e tecnica del presente provvedimento:

1. Il Dirigente proponente nella sua qualità di Dirigente della U.O.S.D. Ing. Luigi Lauriola;

2. Il Dirigente dell'U.O.C. Controllo di Gestione;

3. Il Dirigente dell'U.O.C. Bilancio e Gestione Economico-Finanziaria

- Acquisiti, per quanto di competenza, i pareri favorevoli espressi in merito dal Direttore Amministrativo d'Azienda e dal Direttore Sanitario d'Azienda

D E L I B E R A

Per tutto quanto sopra indicato e che qui si intende integralmente richiamato

1) **di PRENDERE ATTO** dell'annullamento, disposto in autotutela dall'Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza (già ARIC) con la determina n.53 del13.03.2024, dell'aggiudicazione della procedura negoziata, identificata dal CIG 97417011FB, espletata ai sensi dell'art.95 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei lavori da eseguire per la realizzazione della Casa di Comunità di Scafa (PE);

2) **di PRENDERE ATTO** dell'automatica e immediata perdita di efficacia del contratto stipulato tra l'Asl di Pescara e la S.I.R.I. s.r.l. inerente ai lavori da eseguire per la realizzazione della Casa di Comunità di Scafa (PE) dovuta all'annullamento di cui al precedente punto 1) del presente dispositivo;

3) **di CONFERIRE** al presente atto la clausola dell'immediata esecutività;

4) **di PUBBLICARE** il presente atto sull'Albo Pretorio on-line ai sensi del D.lgs. n.33/2013

Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la legittimità del provvedimento

Il Dirigente Amministrativo
Antonio Busich
firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di previsione dell'anno corrente.

Il Direttore

firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Bilancio e Gestione Economica Finanziaria attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di conto del Bilancio n. 000000
Anno 2024

Il Direttore

firmato digitalmente

Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul presente provvedimento:
Parere favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Francesca Rancitelli
firmato digitalmente

Parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Rossano Di Luzio
firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vero Michitelli
firmato digitalmente

Deliberazione n. 727 **del** 24/04/2024 **ad oggetto:**

PROCEDURA NEGOZIATA, IDENTIFICATA DAL CIG 97417011FB, ESPLETATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DA ESEGUIRE PER LA REALIZZAZIONE DELLA CASA DI COMUNITÀ DI SCAFA (PE) CON FONDI PNRR - MISURA M6 C1 AA - CUP G41B21011160006
- PRESA D'ATTO DELL'ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DA PARTE DELL'AGENZIA REGIONALE DI INFORMATICA E COMMITTENZA (ARIC) DELL'AGGIUDICAZIONE DISPOSTA CON DETERMINA N.301 DEL 18.09.2023;

- PRESA D'ATTO DELLA PERDITA DI EFFICACIA DEL RELATIVO CONTRATTO STIPULATO TRA L'ASL DI PESCARA E L'APPALTATORE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 24/4/2024 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91): NO

Il Funzionario Incaricato